



*Tribunale Amministrativo Regionale  
per l'Umbria*



*Inaugurazione  
Anno Giudiziario 2020*



# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020



*Relazione del Presidente  
del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria*

*dott. Raffaele Potenza*

*Perugia, 21 febbraio 2020*

---

## SOMMARIO

---

RINGRAZIAMENTI ED INTERVENTI DI SALUTO .....	5
1 - L'ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE DEL TAR PER IL 2019 .....	6
<i>Generalità, ricorsi e decisioni. Dati indicativi.</i> .....	6
2. IL PERSONALE .....	9
<i>a - di magistratura</i> .....	9
<i>b - amministrativo</i> .....	9
3 - CONCLUSIONI E PROSPETTIVE .....	11
ALLEGATI .....	12
<i>I Riepilogo generale anno 2019</i> .....	12
<i>II Ricorsi pervenuti nell'anno 2019 distinti per tipologia</i> .....	13
<i>III Situazione arretrato al 31.12.2019</i> .....	14
<i>IV Principali orientamenti giurisprudenziali 2019 per materie</i> .....	15

---

## RINGRAZIAMENTI ED INTERVENTI DI SALUTO

---

Diamo inizio alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Giustizia Amministrativa presso il TAR dell'Umbria.

Come di consuetudine, rivolgo il mio ringraziamento ed il saluto alle Autorità civili, militari e religiose oggi intervenute ed in particolare ai rappresentanti della Magistratura ordinaria, della Magistratura contabile, della Giurisdizione tributaria, del nostro organo di autogoverno (il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa), dell'Avvocatura dello Stato, della Associazione Magistrati del Consiglio di Stato, della principale Associazione Magistrati Amministrativi (ANMA), delle Università, del Foro, degli Enti pubblici, del mondo dell'informazione. Saluto inoltre tutti i Colleghi presenti, anche quelli eventualmente a riposo, che conservano la gentilezza e la pazienza di venirci ad ascoltare. Un saluto particolare va infine al nuovo Segretario generale del TAR (il dott. Luigi Casamassima che è subentrato all'Avv. Caterina Grechi, recentemente collocata a riposo) che rappresenta il personale, rinnovandogli gli auguri di buon lavoro.

Purtroppo la relazione presenta sempre molte cifre, ma la loro indicazione è sempre seguita da una conclusione utile a valutare l'andamento del Tribunale sui rispettivi punti, lasciando ulteriori dettagli ai numeri indicati dai primi tre allegati.

Infine (ma prima della formale apertura dell'anno giudiziario) seguiranno gli interventi delle autorità di cui all'allegato elenco.

# 1 - L'ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE DEL TAR PER IL 2019

## GENERALITÀ, RICORSI E DECISIONI. DATI INDICATIVI.

Anche nel 2019 le decisioni hanno riguardato aspetti fondamentali per la qualità della vita della comunità regionale, quali l'ambiente, la sanità pubblica, l'istruzione e l'università, i servizi sociali, gli appalti, le forniture e i servizi, la pubblica sicurezza (in particolare le licenze di porto d'armi, specialmente per la caccia), la produzione di energia, l'urbanistica, l'edilizia privata, anche nei suoi riflessi in tema di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale. Altro importante gruppo di provvedimenti ha riguardato, conformemente al precedente anno, il contenzioso introdotto da cittadini stranieri in materia di diritto di soggiorno, sul quale il Tribunale ha sostanzialmente confermato gli orientamenti già espressi nel 2017.

Il contenzioso più frequentemente ha avuto per oggetto le procedure di appalto, l'assegnazione delle misure comunitarie, le farmacie, il soggiorno degli stranieri, l'attività produttiva delle aziende con forte impatto ambientale, gli abusi edilizi (la tipologia dei ricorsi è illustrata nella Tabella III). Si è registrato inoltre un incremento dei ricorsi proposti ai sensi della legge Pinto.

L'anno ha visto la prevista definizione in senso negativo delle questioni di costituzionalità promosse contro la soppressione del Corpo forestale dello Stato, confluito nell'Arma dei Carabinieri; il relativo contenzioso di merito è destinato quindi ad essere rapidamente espunto dal carico delle pendenze.

I dati inerenti i ricorsi trattati sono indicati per tipologia dall'Allegato II, mentre i principali orientamenti giurisprudenziali nelle varie materie sono illustrati dall'allegato IV.

Venendo ai particolari, il contenzioso proposto al TAR nel 2019 vede un numero di 999 ricorsi, confermandosi per il secondo anno **un incremento formale delle liti**, quantificabile nel 53% rispetto all'anno precedente (che aveva visto la proposizione di 651 nuovi ricorsi).

Vero è che dai 999 ricorsi possono essere sottratti, al fine di ponderare il contenzioso sostanziale ed effettivo, 653 ricorsi (aventi natura seriale e ripetitiva) in materia di ottemperanza delle pronunzie dell'AGO sulla eccessiva durata dei processi (la legge Pinto) e più che raddoppiati (653) rispetto ai 316 proposti nel 2018; sicché, sottratte tali pronunzie, emerge così un numero netto effettivo per il 2019 di 346 **nuove richieste di giustizia, dunque un leggerissimo incremento** del contenzioso rispetto ai 335 ricorsi del 2019 (+ 3,28%).

Sono stati emessi 650 **provvedimenti collegiali a definizione dei giudizi mediante sentenza**, di cui 408 nel merito delle questioni controverse e 242 che hanno posto fine al giudizio di primo grado per ragioni processuali (giurisdizione, cessata materia, inammissibilità, tardività, improcedibilità ecc.). Di queste sentenze, 149 hanno deciso ricorsi dell'anno appena trascorso e 65 ricorsi per ottemperanza in materia di legge Pinto. Tra le sentenze di merito prevalgono di gran lunga gli accoglimenti rispetto alle reiezioni (296, contro 112). Altri 123 **ricorsi** sono stati **trattati con decreto decisorio** (consentito per finalità estintive del processo, ai sensi degli artt. 35 e 85 del c.p.a); ne deriva che complessivamente sono stati definiti, nelle varie forme previste dal codice, 773 ricorsi, contro i 738 decisi nel 2018; quindi è in aumento il numero dei ricorsi decisi. Maggiori particolari sono indicati nella Tabella riportata all'allegato I.

Passando così al tema dell'**arretrato**, il numero di ricorsi pendenti di qualsiasi natura al 31.12.2019 (1.486) comprende ovviamente anche quelli proposti e non definiti nell'anno appena trascorso, anche se essi non possono ancora considerarsi un vero e proprio arretrato; ma anche qui, sottraendo i ricorsi pendenti proposti ex legge Pinto (336), si perviene ad un numero effettivo di ricorsi arretrati di 1.150 (rispetto ai 1.235 ricorsi del 31.12.2018). Resiste quindi la tendenza alla diminuzione che, volendo fare un bilancio quadriennale (2016-2019), si è concretizzata nella definizione di 774 ricorsi, con una media di circa 200 l'anno.

Quanto alla vetustà del contenzioso arretrato (v. all. III), occorre sottolineare positivamente la definizione prevista entro giugno di questo anno di quasi tutti i ricorsi anteriori al 2017 (grazie al programma di smaltimento arretrato ed alla formazione di ruoli aggiunti di smistamento). Questi risultati, costantemente in progressione positiva, sono stati raggiunti nonostante l'immutata forza lavoro del Tribunale, intesa complessivamente (magistrati e personale amministrativo) e che persiste nell'operare con impegno e produttività, come testimonia il numero totale di provvedimenti pubblicati nell'anno di riferimento.

Passo ora alle osservazioni che ineriscono temi più sostanziali, quali l'**accelerazione e semplificazione del processo**. Sotto il profilo del rito, i ricorsi hanno di volta in volta investito tutte le forme processuali previste dal codice di procedura amministrativa (il dettaglio tipologico si trova nella tabella III).

Sul punto l'istituzione dell'ufficio del processo ha avuto un effetto sostanzialmente neutro e non per qualche suo demerito, ma semplicemente per il fatto che, all'incremento delle mansioni che lo caratterizza, ha corrisposto come, già antecedentemente, lo spirito di collaborazione del personale, costituito peraltro dalle medesime unità addette alla sezione giurisdizionale.

Si è già detto dell'elevato numero di decisioni in forma monocratica, utilizzata per le definizioni estintive del processo, mentre ancora scarsa è l'applicazione all'art. 71 bis del codice e che pur consentirebbe di rapidamente pervenire alla decisione del ricorso in camera di consiglio.

Le sentenze redatte in forma semplificata sono state 15 e sono comprese nel novero dei provvedimenti che hanno definito il giudizio.

La gestione delle **istanze di prelievo** ha in genere seguito il criterio temporale, per cui quelle presentate nei primi mesi dell'anno vedono la fissazione dei rispettivi ricorsi entro il 31 dicembre dell'anno stesso, mentre per le altre l'udienza di discussione viene stabilita entro i primi sei mesi dell'anno successivo. Occorre poi ricordare che numerose fissazioni nel merito avvengono per effetto di accordo delle parti in sede di esame della domanda cautelare e previa rinuncia alla stessa.

Oltre che in conseguenza di quest'ultimo atto, la fissazione **del carico delle udienze** è avvenuta equilibrandolo tra i ricorsi pronti per udienza, quelli anteriori al 2017, quelli provenienti da ordinanza cautelare ex art. 55 comma 10 e quelli oggetto di istanza di prelievo.

Quanto alla **tutela cautelare**, che rappresenta più che l'accelerazione l'anticipazione dell'esito del giudizio, emerge una riduzione dei provvedimenti (dai 173 del 2019 a 126).

Molte domande cautelari hanno infatti prodotto non un'ordinanza, ma l'utile conseguenza di dare luogo entro l'anno alla definizione dei ricorsi, ciò in conseguenza o della conversione del rito (art. 60 c.p.a), o della fissazione in udienza pubblica col meccanismo dell'art. 55, c.10, oppure indirettamente, vale a dire a seguito di riforma in appello dell'ordinanza di primo grado, con invito alla sollecita

fissazione della decisione di merito da parte del TAR.

Anche per il 2019 l'uso dello strumento cautelare si conferma sostanzialmente corretto, vale a dire esercitato in presenza dei presupposti di legge. La domanda proposta **in sede monocratica** è stata sempre regolata dal criterio della valutazione dell'irreparabilità del danno paventato dal ricorso, strettamente nell'arco temporale in attesa della prima camera di consiglio utile per l'esame collegiale della sospensiva, escludendo quindi, conformemente al tenore dell'art. 56 del codice, la valutazione del "fumus" in diritto, spettante al Collegio. In leggero aumento i decreti emessi in detta forma (da 32 a 36).

Parimenti in ordine all'uso dello strumento, si è proseguito nel contrasto delle istanze dilatorie della decisione del processo, specialmente nei casi di ordini di demolizione edilizia, contro i quali si è confermata spesso la prassi della sospensiva c.d. "tecnica" (volta ad impedire una rapida e pregiudizievole demolizione), ma si è nel contempo provveduto a fissare entro qualche mese l'udienza di merito). Analogo contrasto è stato opposto alle istanze di rinvio dell'udienza di decisione del ricorso, motivata con la pendenza di trattative tra le parti, soprattutto ove sussista una istanza di sospensione cautelare accolta.

In ordine al processo telematico, che nel 2019 ha visto la sua stabilizzazione, ivi compreso l'obbligo di deposito della copia cartacea del ricorso, prosegue la sua applicazione senza particolari difficoltà. Va comunque ribadito che la presenza di un archivio cartaceo rappresenta pur sempre una sicurezza, per diverse ragioni che non sto qui a ripetere.

---

## 2. IL PERSONALE

---

### A - DI MAGISTRATURA

Il riequilibrio del personale di magistratura (numericamente indebolito dal 2016) si è stabilizzato per tutto il 2019, sicché attualmente il TAR consta di quattro magistrati compreso il Presidente, di tal che è stato possibile, ad ognuna delle quindicinali udienze, portare all'esame del Collegio dai 18 a 28 ricorsi, sempre al netto dei ricorsi inerenti la legge Pinto, che sfondano ogni limite. Tra la fine del 2019 e l'inizio di questo anno la forza lavoro dei magistrati ha registrato l'impegno ridotto di una unità, chiamata dal Consiglio di Presidenza a soccorrere altro TAR in seria difficoltà.

A tutti i colleghi va un particolare ringraziamento per la competenza e la disponibilità costantemente manifestate con sempre maggiore impegno, sol che si consideri che il numero medio degli affari di merito individualmente assegnati si aggira sempre intorno ai duecento.

Il 2020 si apre con l'assegnazione al TAR di un magistrato di prima nomina, il referendario dott. Davide De Grazia che accogliamo e salutiamo con cordialità ed amicizia, a seguito del trasferimento ad altra sede del cons. Paolo Amovilli, cui parimenti rivolgiamo il nostro cordiale saluto e ringraziamento per l'intenso lavoro svolto in questi anni perugini.

### B - AMMINISTRATIVO

Per quanto attiene alla **funzione dirigenziale**, espletata "ad interim", da parte della precedente dirigenza sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

- potenziamento dell'organico con l'inquadramento in ruolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, dell'unità di personale (area II-F2), in posizione di comando dal 2 gennaio 2018 e, dal 17 giugno 2019, l'inquadramento di una unità (area II-F1) ai sensi della Legge 68/1999.
- rotazione tra il personale, provvedendo, preventivamente, ad un adeguato periodo di formazione per i dipendenti interessati dal provvedimento, attivata ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012, la quale detta disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- attraverso disposizioni di servizio e periodiche riunioni con il personale, la massima efficienza organizzativa del Tribunale, con un continuo monitoraggio, anche dalla sede di titolarità, per assicurare una costante ed equa distribuzione dei compiti e delle mansioni tra il personale.
- avvio procedura pubblica di ricerca sul mercato, finalizzata all'acquisto/locazione di un immobile ad uso ufficio da adibire a nuova sede istituzionale del T.A.R. Umbria; nel termine previsto dal suddetto avviso non sono pervenute offerte di immobili.

Stante il permanere dell'interesse alla ricerca di una nuova sede (confermato dai rilievi formulati dal Consiglio di Presidenza nell'ispezione del febbraio 2019 sulla pericolosità di alcuni locali dell'edificio che ci ospita) la Dirigente ha disposto di avviare il procedimento finalizzato all'acquisizione/locazione di un immobile da adibire a nuova sede di questo Tribunale attraverso trattativa privata sul libero mercato. L'offerta pervenuta potrà essere presa in considerazione al termine del procedimento chiesto



al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, di revisione del fabbisogno allocativo del T.A.R., avviato ai fini della razionalizzazione della spesa e degli spazi e dall'utilità della prosecuzione del ricorso al servizio esternalizzato per la conservazione cartacea e custodia dei provvedimenti giurisdizionali archiviati.

Con riferimento al contratto di locazione relativo all'attuale sede del T.A.R. Umbria, sottoscritto in data 29.11.2017, la Dirigente ha costantemente monitorato l'esecuzione dei lavori urgenti, eseguiti nei termini prescritti, come risulta dagli atti d'ufficio ed ha sollecitato un cronoprogramma della tipologia e tempistica dei restanti interventi previsti dall'art. 8, lett. b) del suddetto contratto, anche a seguito del sopralluogo effettuato, su richiesta del Tribunale, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il cui verbale è stato tempestivamente trasmesso alla proprietà.

Non abbiamo dubbi che gli ottimi livelli di efficienza raggiunti saranno conseguiti nel 2020 anche dal nuovo dirigente "ad interim" assegnato al TAR, il dott. Luigi Casamassima.

In ordine al **personale non dirigenziale**, riferisce il nuovo dirigente che il TAR Umbria continua ad essere gravato da una carenza di organico di circa il 20% che, allo stato, attiene ai profili di funzionario e assistente. Nel corso del 2019 una unità di personale, profilo di assistente, era stata distaccata ad altro TAR (ma il distacco è stato revocato, recuperando una validissima unità per l'ufficio). Inoltre un nuovo operatore ha iniziato in questa sede il suo personale percorso lavorativo.

Pur in detta situazione, la segreteria ha mantenuto costante il suo consueto e qualificato apporto alla funzione istituzionale di quest'organo di giustizia, provvedendo giornalmente ad effettuare tutti i controlli inerenti l'effettivo adempimento degli oneri fiscali e l'esatto inserimento nel sistema informativo di atti e documenti di causa, ove occorra inviando telematicamente le cosiddette "comunicazioni di cortesia" che, di fatto, si risolvono in una forma assai proficua di assistenza e collaborazione con gli avvocati nella non sempre agevole interpretazione e applicazione nel concreto delle regole tecnico-operative che presidono il processo amministrativo telematico.

Rimane prezioso l'ausilio della Segreteria nel lavoro di programmazione e svolgimento dell'attività giurisdizionale, nella formazione dei ruoli di udienza pubblica e camerale, oltre che dei ruoli aggiunti predisposti in funzione della riduzione del contenzioso arretrato più risalente. Inoltre la diversificazione di riti e termini processuali oramai impone, in chiave strumentale al lavoro del personale amministrativo, una più spiccata capacità e senso critico nel saper distinguere il tipo e gli effetti delle produzioni versate dalle parti in causa e in questo la Segreteria del TAR Umbria si dimostra ampiamente affidabile e attenta.

Anche le incombenze più strettamente amministrative e di gestione delle risorse sono state assolte in modo efficiente e con benefici evidenti nella qualità dei servizi. Le procedure contrattuali si sono espletate temperando ogni volta l'obiettivo del contenimento di spesa con il rispetto formale e sostanziale delle vigenti disposizioni di legge e delle circolari applicative del Segretariato Generale della G.A., nonché nell'osservanza degli oneri di trasparenza di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Le procedure di spesa sono state portate avanti con sollecitudine e "certificate" da un indice di tempestività annuale dei pagamenti (ITP) che si è attestato a -10,39 (fonte SICOGE della Ragioneria Generale dello Stato), quindi ampiamente prima di ogni termine di scadenza, con buona pace dell'abusato luogo comune secondo cui la pubblica amministrazione non è mai un buon pagatore.

---

### 3 - CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

---

La valutazione dell'attività giurisdizionale del 2019 può ritenersi sufficiente e il risultato senza dubbio positivo ha richiesto un impegno ancora maggiore di quello profuso nel precedente anno.

Nel quadro normativo inerente gli obiettivi programmatici e costituito, oltre che dalle disposizioni sul processo, dall'art. 37 del d.l. n. 98/2011, questo Tribunale, considerato il pieno regime del processo telematico, è in grado di proseguire anche per il 2020 l'attività mediante le seguenti misure:

- formazione dei ruoli delle udienze di merito mediante equilibrata individuazione dei ricorsi oggetto di istanze di prelievo e, nell'ordine cronologico, di ricorsi pronti per udienza, nonché tenendo conto delle fissazioni imposte da termini previsti dalla legge;
- prosecuzione della riduzione dell'arretrato, sia mediante l'annuale programma di smaltimento (se presente) che, in particolare, con la fissazione dei ricorsi depositati da oltre 3 anni e per i quali sussista ancora interesse ad una sollecita definizione del giudizio;
- a tale scopo, predisposizione di ruoli aggiunti di smistamento, al fine di fissare i ricorsi più datati ed ancora assistiti da interesse;
- aumento delle decisioni adottabili con decreto monocratico in base al c.p.a., con speciale riferimento alle improcedibilità ed alle perenzioni;
- prosecuzione dell'opera di contrasto di tendenze dilatorie della decisione dei ricorsi in presenza di sospensiva accolta e non solo;
- maggiore applicazione dell'art. 71-bis, ove sussistano i presupposti, per la rapida definizione dei ricorsi nel merito e nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza in materia di carichi di lavoro dei magistrati;
- forme di temporaneo potenziamento dell'organico di magistratura in forza al Tribunale, per fronteggiare più rapidamente l'abnorme incremento di ricorsi in ottemperanza ai sensi della legge Pinto.

Questo programma è stato comunicato al Consiglio di Presidenza, sentito il Foro locale.

Nel 2020 il TAR tratterà l'arretrato relativo al triennio 2017-19, nonché ovviamente una buona parte dei ricorsi dello stesso 2020. A questo riguardo sono pronti per udienza 158 ricorsi per il 2017, 140 per il 2018 e 519 per il 2019. Per il 2020, 421 ricorsi risultano già assegnati ad udienza.

---

### INTERVENTI

---

Ringraziando gli intervenuti e con le prospettive sopra indicate, anzi previsioni con un buon grado di attendibilità, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2020 presso il TAR dell'Umbria.

# ALLEGATO I

## RIEPILOGO GENERALE ANNO 2019

MESI →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
Sospensive esaminate	26	17	21	18	18	16	23		24	15	18	22	218
<b>PROVVEDIMENTI CAUTELARI</b>													
Sospensive decise	14	11	8	10	12	10	10		11	13	16	11	126
Decreti cautelari	3	2	3	6	3	5		2	3	2	4	3	36
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>162</b>
<b>PROVVEDIMENTI MONOCRATICI</b>													
Ordinanze Presidenziali											1		1
Decreti Presidenziali							2	1			2		5
Decreti Ingiuntivi													0
Ord. Pres. Trasmiss. Tar compet. (definiscono)													0
Decreti Pres. Trasmiss. Tar compet. (definiscono)													0
Decreti Ingiuntivi definiscono													0
<b>Decreti decisori</b>													
Perenzione			24					49		8	12		93
Rinuncia												2	2
Cessata materia del contendere													0
Improcedibile													0
Estinzione									19			3	22
Altri Decreti	1												0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>123</b>
<b>PROVVEDIMENTI COLLEGIALI</b>													
Ordinanze Collegiali		1	2		1		3		2		2	1	12
Altre Ordinanze Collegiali	12	3	2	2		1		1	1	1		7	30
Rinvio Corte Costituzionale													0
Decreti Collegiali		1		4		1					2		8
Dispositivi di Sentenza									1				1
Sentenze parziali				1	1					1			3
<b>Sentenze di rito</b>													
Irricevibile	1				1	1							3
Inammissibile	2	4	2	2	2	5	2		1	1	5	9	35
Improcedibile	1	4	5	2	1	7	13	1	3	15	11	16	79
Cessata materia del contendere	1	18	3	7	6	13	16	3	1	2	7	14	91
Rinuncia			1	2	1	1					2	1	8
Difetto di Giurisdizione	1	5	1	1	3	5	4	1		2	3		26
Sentenze di merito													
Accolte	10	49	19	28	31	45	30	12	4	7	18	43	296
Respinte	2	7	9	11	14	11	15	5	1	12	13	12	122
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>92</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>90</b>	<b>83</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>63</b>	<b>103</b>	<b>704</b>

# ALLEGATO II

## RICORSI PERVENUTI NELL'ANNO 2019 DISTINTI PER TIPOLOGIA: TOTALE N. 999

A.	SILENZIO (ex art. 117 c.p.a.) . . . . .	N. 4
B.	ACCESSO AI DOCUMENTI (ex art. 116 c.p.a.) . . . . .	N. 9
C.	OTTEMPERANZA . . . . .	N. 34
D.	EQUA RIPARAZIONE ex Legge 89/01 (Legge Pinto) . . . . .	N. 653
E.	ORDINARIO . . . . .	N. 235
F.	RITO APPALTI (ex art. 120 ss. c.p.a.) . . . . .	N. 33
G.	RITO APPALTI (ex art. 120 comma 2 bis c.p.a.) . . . . .	N. 3
H.	RITO ABBREVIATO (ex art. 119 c.p.a.) . . . . .	N. 5
I.	RISARCIMENTO DANNI (ex art. 30 c.p.a.) . . . . .	N. 6
J.	RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA (ex art. 15 co. 4 e 16 co. 3 c.p.a.) . . . . .	N. 2
K.	TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO . . .	N. 11
L.	ELETTORALE (ex art. 129 c.p.a.) . . . . .	N. 4

---

## ALLEGATO III

---

### SITUAZIONE ARRETRATO AL 31.12.2019

A.	TOTALE DEI RICORSI PRESENTATI NEL 2019 . . . . .	.999
B.	RICORSI EX LEGE PINTO PROPOSTI NEL 2019 . . . . .	.653
C.	CONTENZIOSO PROPOSTO NEL 2019 IN TUTTE LE ALTRE MATERIE (A-B) . . . . .	.346
D.	TOTALE RICORSI PENDENTI AL 31.12.2019 . . . . .	.1.486
E.	TOTALE RICORSI PENDENTI AL 31.12.2018 . . . . .	.1.235
F.	INCREMENTO RICORSI PENDENTI 2019 (D - E) . . . . .	+251
G.	RICORSI PENDENTI AL 31.12.2019 EX LEGE PINTO . . . . .	.336
H.	PENDENZE SOSTANZIALI AL 31.12.2019 (D-G) . . . . .	.1.150
I.	ARRETRATO DIFFERENZIALE PENDENTE RISPETTO AL 2018 (E-H) . . . . .	-85

---

## ALLEGATO IV

---

### PRINCIPALI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 2019 PER MATERIE

#### AMBIENTE

##### **Sentenza 20 febbraio 2019, n. 79**

Il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), in assenza di qualsivoglia documento, studio o parere scientifico che dimostri la pericolosità ambientale dell'impianto autorizzato, non viola il principio di precauzione, il quale presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura.

##### **Sentenza 26 marzo 2019, n. 154**

Il proprietario dell'area sulla quale siano stati scaricati illecitamente da terzi rifiuti non è tenuto - ai sensi dell'art. 17, d.lg. n. 22 del 1997 - alla bonifica (e quindi neppure alle operazioni preliminari preordinate alla bonifica stessa), a meno che non sia risultato (a seguito di accertamento puntuale da condursi in sede istruttoria) che egli abbia concorso per dolo o colpa con il proprio comportamento alla causazione dell'illecito.

##### **Sentenza 5 giugno 2019, n. 311**

Il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del rigetto dell'istanza ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo; non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.

#### ATTIVITÀ ESTRATTIVE

##### **Sentenza 26 febbraio 2019, n. 100**

- Procedimento di accertamento di giacimento di cava attiva art. 2 del r.r. n. 3 del 2005. - Sulla distinzione tra "interventi di completamento" di cui alla lett. l) del citato art. 2, comma 1, del r.r. n. 3 del 2005 - attinenti alla prosecuzione di un'attività di cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area di cava rispetto a quanto previsto dal progetto assentito - ed "interventi di ampliamento" definiti dalla lett. k) dello stesso articolo come la "prosecuzione di un'attività di cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione



finale dell'area di cava rispetto a quanto previsto dal progetto assentito”.

## CONTENZIOSO ELETTORALE

### **Sentenza 30 settembre 2019, n. 497**

L'osservanza dell'onere di specificità del motivo non assorbe l'onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente; un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo.

## EDILIZIA

### **Sentenza 10 gennaio 2019, n. 16**

È inammissibile un ricorso giurisdizionale proposto dal confinante con l'area ove è stato realizzato un abuso edilizio, tendente ad ottenere una sentenza che dichiari l'obbligo del Comune di acquisire al patrimonio comunale un manufatto abusivo, ovvero che accerti l'avvenuta acquisizione al patrimonio dell'Ente locale del medesimo manufatto; non può, infatti, considerarsi meritevole di tutela giurisdizionale una posizione di “vicinitas” che non si limita a sollecitare l'esercizio dei poteri di repressione dell'abuso edilizio, ma che si estende sino a pretendere di poter indicare all'Amministrazione la tipologia di sanzione da adottare, con particolare preferenza ove possibile per la demolizione acquisitiva ai sensi dell'art. 7, L. 28 febbraio 1985 n. 47

### **Sentenza 9 aprile 2019, n. 191**

L'onere della prova circa la data di ultimazione dell'abuso edilizio incombe su chi lo ha commesso, secondo il principio generale previsto dall'art. 2697 c.c. ribadito dall'art. 64 comma 1, c.p.a.; infatti, spetta al ricorrente fornire la prova in relazione alle circostanze che rientrano nella sua piena disponibilità.

### **Sentenza 26 luglio 2019, n. 401**

La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'articolo 36, d.P.R. n. 380 del 2001, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di demolizione, produce l'effetto di rendere inefficace il pregresso provvedimento di demolizione, in quanto il necessario riesame dell'abusività o meno dell'opera in seguito alla menzionata richiesta obbliga l'Amministrazione ad una nuova valutazione della situazione di abusività che impatta sulla precedente ordinanza di demolizione (emanata, appunto, sul presupposto dell'illegittimità dell'opera), rendendola inefficace; pertanto, anche nel caso in cui l'accertamento ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 si concludesse negativamente, la P.A. sarà comunque tenuta ad emanare una nuova ordinanza di demolizione, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere; da ciò consegue che l'interesse a ricorrere del privato proprietario viene traslato, innanzitutto, sugli eventuali provvedimenti di rigetto della domanda di sanatoria e, successivamente, sulla nuova ordinanza di demolizione adottata dall'amministrazione in conseguenza al rigetto dell'istanza ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001.

### **Sentenza 19 agosto 2019, n. 479**

La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'articolo 36, d.P.R. n. 380 del 2001, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di demolizione, produce l'effetto di rendere inefficace il pregresso provvedimento di demolizione, in quanto il necessario riesame dell'abusività o meno dell'opera in seguito alla menzionata richiesta obbliga l'Amministrazione ad una nuova valutazione della situazione di abusività che impatta sulla precedente ordinanza di demolizione (emanata, appunto, sul presupposto dell'illegittimità dell'opera), rendendola inefficace.

## FARMACIE

### **Sentenza 26 aprile 2019, n. 209**

In caso di trasferimento di un esercizio farmaceutico all'interno della sede di pertinenza, il titolare non è libero di scegliere l'ubicazione dell'esercizio all'interno della zona, potendo l'Autorità sanitaria, in applicazione dell'art. 13, d.P.R. n. 1275 del 1971, contrapporre valutazioni riferite allo scopo di ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle esigenze degli abitanti della zona, dovendosi rispettare i parametri di un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e di accessibilità al servizio, in modo da non lasciare sfornite porzioni del territorio, anche se scarsamente abitate.

### **Sentenza 29 luglio 2019, n. 409**

La finalità prevista dall'art. 11, d.l. n. 1 del 2012 di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci non può significare che occorra procedere all'allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare che deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti; la riforma, in altri termini, vuole realizzare l'obiettivo di assicurare un'equa distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio che occorre tener altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

## GARE PUBBLICHE

### **Sentenza 8 aprile 2019, n. 190 (confermata CdS sez. III 07545/2019)**

- Limiti del soccorso istruttorio. - La trasmissione della documentazione di gara su di un supporto informatico vuoto configura una irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016. In tal caso, infatti, non è possibile né l'individuazione del contenuto dell'atto né l'individuazione del soggetto responsabile dello stesso, non essendo possibile – neanche facendo riferimento ai dati del mittente presenti sulla busta – ricollegare in modo certo ad un determinato soggetto che rappresenti la società la volontà di quest'ultima di prendere parte alla procedura di gara di cui si discute.

### **Sentenza 7 agosto 2019, n. 475**

Anche se è vero che alla centrale di committenza (la quale dall'art. 3 del d.lgs. 50 del 2016 è definita come “un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di

centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”), in quanto tale spetta la legittimazione passiva, dal momento che quest’ultima procede per proprio conto alla stipula delle convenzioni quadro, ciò non può valere nei casi in cui la centrale di committenza, istituita ai sensi dell’art. 33 c. 3-bis d.lgs. 163/2006, si sia limitata ad attività ausiliarie prodromiche all’adozione di atti con rilevanza esterna effettuata dal Comune, al quale unicamente spetta la qualifica di stazione appaltante ed amministrazione resistente ai sensi dell’art. 27 c.p.a. ovvero quale amministrazione che ha emanato l’atto della cui impugnativa si tratta.

Nel caso in cui sia stata disposta una verifica dell’anomalia delle offerte facoltativa di congruità di cui al di cui all’art. 97 c. 6 del d.lgs. 50/2016, senza dunque alcuna soglia presunta di anomalia, si tratta di verifica del tutto opzionale a meno che non sussistano “elementi specifici” che facciano dubitare dell’affidabilità dell’offerta e connotata da ampia discrezionalità tecnica così come d’altronde la stessa verifica di anomalia.

#### **Sentenza 3 ottobre 2019, n. 502**

Nelle gare pubbliche anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere per l’impresa in termini di qualificazione, pubblicità, curriculum, dall’essersi aggiudicata e dall’aver poi portato a termine un prestigioso appalto.

#### **Sentenza 21 ottobre 2019, n. 518**

È illegittima l’ammissione in gara di una impresa che ha ommesso di dichiarare, sia in sede di prequalifica che di offerta, la risoluzione in danno dal contratto d’appalto, la quale costituisce fatto idoneo a concretare un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. f) d.lgs. 163/2006, a nulla rilevando che la risoluzione sia stata “sub iudice” al momento della partecipazione alla gara.

Va escluso dalla gara il concorrente che ha ommesso di dichiarare ai sensi dell’art. 38 c. 1, lett. f) d.lgs. 163/2006 (di recepimento dell’art. 45 comma 2 lett. d) direttiva 2004/18) pregresse situazioni insorte nei rapporti con altre amministrazioni, venendo in tal caso in questione non già il venir meno del rapporto fiduciario tra stazione appaltante e concorrente ma la situazione oggettiva di attestata inaffidabilità professionale del concorrente.

La stazione appaltante può ritenere la sussistenza dei gravi errori professionali nell’attività pregressa esercitata dall’impresa, anche in mancanza di un accertamento definitivo dei precedenti rapporti da parte di altra amministrazione, purché il relativo provvedimento sia sorretto da adeguata motivazione ed indichi puntualmente le circostanze di fatto che supportano la valutazione espressa.

### GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

#### **Sentenza 25 giugno 2019, n. 377**

Nel processo amministrativo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalità di mora, di cui all’art. 114 comma 4 lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla cd. l. Pinto n. 89 del 2001.

#### **Sentenza 2 agosto 2019, n. 470**

In caso di insufficienza della provvista sul pertinente capitolo di bilancio, il Commissario ad acta può prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione.

#### **Sentenza 2 agosto 2019, n. 472**

Il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso.

### GIURISDIZIONE

#### **Sentenza 7 gennaio 2019, n. 14**

Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie in materia di contratti pubblici. Nelle procedure connotate da concorsualità, aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della p.a., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, mentre nella successiva fase contrattuale riguardante l’esecuzione del rapporto la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario.

#### **Sentenza 28 febbraio 2019, n. 115**

Il conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15 comma 3, non ha carattere concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione solo il compito di predisporre un elenco di candidati idonei da sottoporre al direttore generale, il cui atto di conferimento ha natura negoziale di diritto privato che si fonda su una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale. Sussiste pertanto sul relativo contenzioso la giurisdizione del giudice ordinario.

#### **Sentenza 1 marzo 2019, n. 125**

Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva, in materia di pubblici servizi, allorché l’amministrazione rifiuti la prestazione sanitaria richiesta dal privato, mediante l’esercizio di un potere autoritativo e all’esito di un procedimento iniziato ad istanza di parte: e ciò, in quanto la situazione del privato che “dialoga” col potere e vi si contrappone assume la configurazione dell’interesse legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo. In tema di autorizzazione alle cure mediche all’estero l’Amministrazione ha l’onere di indicare le strutture del SSN capaci di erogare in modo adeguato la medesima prestazione richiesta, a pena di illegittimità del diniego.

#### **Sentenza 24 aprile 2019, n. 204**

Sul riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di contributi in ragione della posizione giuridica soggettiva lesa. - Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario

quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione; qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

**Sentenza 13 giugno 2019, n. 324**

In materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare; in tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

**Sentenza 24 giugno 2019 n. 367**

Rientra nella giurisdizione del G.A. e non in quella del G.O. una controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell'affidamento ingenerato da un provvedimento amministrativo favorevole, nel caso in cui la questione della quale si discute rientri nelle materie di giurisdizione esclusiva del G.A. e, in particolare, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. f) c. p. a. in materia urbanistico - edilizia. Il provvedimento favorevole illegittimo poi annullato giudizialmente (o in autotutela) appare comunque espressione del potere autoritativo, sicché la lesione che esso arreca deve essere ricondotta, almeno nelle materie di giurisdizione esclusiva, alla cognizione del g.a., il quale ha già conosciuto della legittimità del provvedimento sul ricorso azionato dai terzi controinteressati. Anche in questo caso si è di fronte a comportamento c.d. "amministrativo" ovvero riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo, quale requisito indefettibile per affermare la giurisdizione esclusiva del g.a.

**Sentenza 16 luglio 2019, n. 388**

Sul difetto di giurisdizione in merito alla revoca del contributo per mancato rispetto degli obblighi in capo al beneficiario - In materia di sovvenzioni da parte della P.A., la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla

contraria posizione assunta dall'Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare; in tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

**Sentenza 13 agosto 2019, n. 476**

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase che è strumentale all'assegnazione medesima ed è caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione; in tale ultimo ambito va sicuramente ricondotta la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione nell'assegnazione del terzo familiare al subentro, i cui presupposti derivano direttamente dalla previsione della legge regionale riguardo ai quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della pubblica amministrazione.

**Sentenza 21 novembre 2019, n. 593.**

I contratti attivi sono soggetti al rispetto delle regole minimali dell'evidenza pubblica e pertanto le relative controversie ricadono nella giurisdizione amministrativa, come in tutti casi in cui esiste un intreccio tra diritti privati e pubblici poteri, in assenza del quale le controversie sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario.

**LEGGE PINTO**

**Sentenza 13 luglio 2019, n. 381**

Nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla l. n. 89 del 2001 "Pinto"; ferma restando tale ammissibilità, la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo.

**Sentenza 15 luglio 2019, n. 382**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 89 del 2001, il Ministero dell'economia non è competente per i ritardi dei procedimenti innanzi ai giudici ordinari e di quelli militari, mentre lo è per tutti gli altri casi.

## PORTO D'ARMI

### **Sentenza 8 marzo 2019, n. 138**

- Valutazione del possesso dei requisiti per rilascio della licenza di porto d'armi. - Secondo un orientamento consolidato il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, piuttosto, un'eccezione al normale divieto di portare armi (sancito dall'art. 699, cod. pen., e dall'art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975); tale eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse (necessariamente anche con l'impiego di un'estrema prudenza), in modo tale da evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche, e prima di tutto, l'intera restante massa dei consociati (che si è adeguata alla regola generale e che, quindi, è priva di armi) sull'assenza di pregiudizi di ogni genere quanto alla loro incolumità.

### **Sentenza 19 aprile 2019, n. 201**

Nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica; pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione sono frutto di una scelta e di una valutazione ampiamente discrezionale, in quanto tale giudizio coinvolge aspetti centrali circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, in relazione ai quali l'Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse.

Sentenza 16 ottobre 2019, n. 517

Per poter essere autorizzati alla detenzione di armi non basta non aver riportato sentenze penali di condanna, occorrendo, altresì, essere persona di condotta irreprensibile ed esente da vicende anche remote e vivere in modo trasparente e corretto in famiglia e nei rapporti civili con gli altri consociati.

## PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERALE

### **Sentenza 5 febbraio 2019, n. 49**

- Distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio. - Al fine di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. Nello specifico non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l'esperienza di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di

autonoma impugnazione. Si è in presenza di un atto meramente confermativo laddove la P.A. si sia limitata a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, astenendosi dal compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

### **Sentenza 20 febbraio 2019, n. 79**

Il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14 quater, l. n. 241 del 1990, deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere « costruttivo »; in altri termini, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

## PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PARTECIPAZIONE

### **Sentenza 24 giugno 2019, n. 371**

- Sulla partecipazione procedimentale ed in particolare sulle osservazioni presentate dal privato. - Benché l'Amministrazione sia tenuta a considerare i dati e le argomentazioni offerte dal cittadino, ciò non comporta un obbligo per la P.A. di puntuale motivazione o confutazione delle singole controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell'istanza, potendo le ragioni ostative all'accoglimento delle medesime evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento.

### **Sentenza 19 luglio 2019, n. 389**

Sulle garanzie procedurali. - Le garanzie procedurali (artt. 7 e ss. l. n. 241 del 1990) sono poste a tutela di concreti interessi e non devono risolversi in inutili aggravii procedurali. Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non va inteso in senso formalistico, ma risponde all'esigenza di provocare l'apporto collaborativo da parte dell'interessato, esso viene meno qualora nessuna effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione del privato rispetto alla concreta portata del provvedimento finale, come prevede l'art. 21 octies, comma 2, della stessa l. n. 241 del 1990, che reca una norma processuale applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

## PROCESSO AMMINISTRATIVO

### **Sentenza 7 gennaio 2019, n. 7**

L'istanza per la rettifica di errore materiale deve essere notificata alla controparte (nel domicilio eletto) prima del deposito, a pena di inammissibilità, salva la facoltà di riproporla, atteso che la necessità della notifica è evincibile dal disposto dell'art. 86 c.p.a. che, nel prevedere che sull'istanza di correzione di errore materiale, nell'ipotesi in cui non vi sia consenso di entrambe le parti, si provveda con ordinanza in camera di consiglio, presuppone la previa instaurazione del contraddittorio.

### **Sentenza 13 marzo 2019, n. 145**

Qualora sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto

presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione.

**Sentenza 9 aprile 2019, n. 192**

Condizioni dell'azione - In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, comma 1, Cost. («tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi») e dall'art. 100 c.p.c. («per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse»), l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale; in mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile.

**PUBBLICA SICUREZZA**

**Sentenza 2 settembre 2019, n. 486**

Il provvedimento di ammonimento adottato ai sensi del d.l. n. 11 del 2009, convertito in l. n. 38 del 2009, è legittimamente adottato dal Questore, nell'ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale, in presenza di un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza di atti persecutori e non richiede l'acquisizione di prove tali da essere esibite in un giudizio penale, dovendo l'Autorità di pubblica sicurezza solo apprezzare discrezionalmente la fondatezza dell'istanza, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende ivi esposte.

**SANITÀ**

**Sentenza 29 marzo 2019, n. 164**

L'accordo con cui la Regione Umbria ha affidato all'Azienda Ospedaliera di Perugia la produzione e fornitura dei radiofarmaci per il funzionamento delle PET per garantire il fabbisogno di tutte le aziende sanitarie regionali, mediante la corresponsione di un mero rimborso del costo di produzione, fuoriesce dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina comunitaria ed interna in tema di appalti pubblici, quale accordo di cooperazione (o parternariato pubblico-privato) oggi delineato dall'art. 5 c. 6, del vigente D.lgs. 50/2016.

**Sentenza 17 giugno 2019, n. 331**

Se è pacifico, come ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 2, che vada esclusa l'obbligatorietà a stipulare accordi contrattuali con tutti i soggetti accreditati, deve essere al contempo affermata, una volta che il sistema sanitario richieda l'intervento dei privati, la necessità di apertura concorrenziale ai nuovi operatori sanitari, per fondamentali esigenze di rilievo costituzionale (imparzialità e buon andamento art. 97 Cost.) e comunitario (non discriminazione, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi) di cui al Trattato UE. Le strutture private accreditate svolgono servizi di rilievo economico e sono assoggettate ai principi del Trattato UE di cui all'art. 49 (ex 43) e 56 (ex 49).

**SISMA**

**Sentt. 23 dicembre 2019 n. 677 e 30 dicembre 2019 n. 691**

- Interventi edilizi eseguiti per sopperire ad esigenze abitative immediate, contingenti e temporanee ai sensi dell'art 8 bis del d.l. n. 189 del 2016, così come sostituito dall'art. 7 della l. n. 89 del 2018 di conversione del d.l. n. 55 del 2018. - La disciplina richiamata si pone espressamente come retroattiva, riguardando interventi realizzati nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione stessa (22 settembre 2018). Il legislatore richiede il soddisfacimento di alcune condizioni: deve trattarsi, in primo luogo, di immobili, realizzati da proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento (sent. n. 691 del 2019) su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili, per sé o per parenti entro il terzo grado; l'area sulla quale sono state realizzate le soluzioni abitative deve essere di proprietà privata; l'intervento deve consistere nell'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, utilizzati come abitazioni, amovibili e dirette a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee.





